

OGGETTO: Italferro S.r.l. - Divisione Ecofer – Sede Legale in via Confortino 31 in Calcara di Crespellano (Bo) ed impianto in Via Pian Savelli 22 – Roma.

Impianto di stoccaggio, trattamento, cernita e selezione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi. Integrazione e rideterminazione quantità di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in gestione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

Su proposta del Dirigente dell'Area Rifiuti”;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTA la L.R. 6 agosto 1999, n. 14 “ Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 19 febbraio 1999 e successive proroghe con cui è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della città di Roma e Provincia e nel territorio delle Province di Frosinone, Latina Rieti e Viterbo;

VISTO il DPCM 25 gennaio 2008, che ha prorogato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della Regione Lazio, nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, al fine di consentire il completamento degli interventi per il successivo passaggio alla gestione ordinaria;

PRESO ATTO che, a seguito del DPCM 25 gennaio 2008, la competenza per le autorizzazioni in materia di gestione di rifiuti pericolosi si incardina in capo all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 4, l.r. n. 27/1998;

Premesso che:

- La società a r.l. Italferro, divisione Ecofer, con sede legale in via Confortino 31 in Calcara di Crespellano (Bo), ha richiesto, in data 28 gennaio 2008, prot. regionale di acquisizione n. 11022, così come confermato da ultimo con istanza del 15 maggio 2008, prot. di acquisizione n. 59741, di rideterminare le quantità di rifiuti gestibili presso l'impianto in Via Pian Savelli 22 – Roma, per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione di cui al Decreto commissariale n. 35 del 24 marzo 2004;
- in particolare, la società ha richiesto:
 1. l'autorizzazione in entrata del rifiuto codice CER 19.10.04, "Fluff- frazione leggera e polveri diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03", da destinare a trattamento R4- R13, per un quantitativo massimo di 30.000,00 t/a, fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi in gestione presso il proprio sito dal valore di 241.000,00 Ton/anno;
 2. la rideterminazione, anche in conseguenza di quanto appena riportato, dei rifiuti in gestione presso il proprio sito, come da tabella sotto riportata:

TIPOLOGIA	QUANTITA' (tons/anno) AUTORIZZATE	QUANTITA' (tons/anno) DA AUTORIZZARE	OPERAZIONI
-----------	--------------------------------------	---	------------

Tipologia A	55.650	44.620	R4-R13
Tipologia B	590	590	R4-R13
Tipologia C	165.000	145.000	R4-R13
Tipologia D	3970	10.000	R4-R13
Tipologia E	40	40	R4-R13
Tipologia G	14100	9.100	R4-R13
Tipologia I	250	250	R4-R13
Tipologia L	200	200	R4-R13
Tipologia M	10.200	10.200	R4-R13
Tipologia R ¹		30.000	R4-R13

PRESO ATTO che restano invariate le quantità annuali di rifiuti gestibili presso l'impianto (250.000,00 ton/anno):

di cui pericolosi (ton): 9.000,

di cui non pericolosi (ton): 241.000;

VISTA la perizia asseverata del dott. Andrea Rovatti, iscritto all'Ordine dei Chimici di Roma al n. 1913, dalla quale si evince che la modifica richiesta non costituisce una variante sostanziale secondo le indicazioni fornite dall'art. 15, comma 14, L.R. Lazio del 9.07.98, n. 27, poiché l'impianto non aumenta la capacità di trattamento dei rifiuti ovvero smaltisce o recupera rifiuti con caratteristiche qualitative diverse, tali da determinare una difformità dell'impianto rispetto all'autorizzazione rilasciata;

Determina

1. di integrare l'autorizzazione rilasciata alla Italferro s.r.l, con sede legale in via Confortino 31 – Calcara di Crespellano (BO) e impianto in via Pian Savelli 22, in Roma, con Decreto commissariale n. 35 del 24.03.04, con il rifiuto in entrata codice CER 19.10.04, "Fluff- frazione leggera e polveri diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03", da destinare a trattamento R4- R13, per un quantitativo massimo di

¹ Codice CER 19.10.04 – Fluff-frazione leggera e polveri diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03.

30.000,00 t/a, fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi in gestione presso il proprio sito dal valore di 241.000,00 Ton/anno;

2. di rideterminare, anche in conseguenza di quanto appena riportato, la quantità (Ton/anno) di rifiuti speciali non pericolosi in gestione presso il proprio sito, come da tabella sotto riportata;

TIPOLOGIA	QUANTITA' (tons/anno)	OPERAZIONI
Tipologia A	44.620	R4-R13
Tipologia B	590	R4-R13
Tipologia C	145.000	R4-R13
Tipologia D	10.000	R4-R13
Tipologia E	40	R4-R13
Tipologia G	9.100	R4-R13
Tipologia I	250	R4-R13
Tipologia L	200	R4-R13
Tipologia M	10.200	R4-R13
Tipologia R ²	30.000	R4-R13

² Codice CER 19.10.04 – Fluff-frazione leggera e polveri diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03.

Prescrizioni

1. Il rifiuto codice CER 19.10.04 dovrà provenire, come da richiesta effettuata, unicamente dalla società Italmetalli a r.l., impianto di Calcara di Crespellano (Bo), dello stesso gruppo industriale “Fiori”;
2. La società potrà accettare rifiuti solo previa caratterizzazione da parte del produttore, da richiedersi al momento del primo conferimento, annualmente e in caso di modifiche sostanziali del processo produttivo. In particolare, la caratterizzazione del rifiuto dovrà essere realizzata attraverso le modalità indicate dalla vigente normativa;
3. Il rifiuto dovrà essere avviato, per l’ulteriore recupero di metalli, presso la linea 2. La società, a tal fine, attraverso un programma di conferimento e gestione del rifiuto, dovrà:
 - prevedere un’ apposita area, facilmente individuabile, dove stoccare tale rifiuto;

- trattare lo stesso per partite omogenee, separatamente da altre tipologie di rifiuto previste per la linea 2;
- predisporre, al termine dei primi sei mesi dall'avvio del trattamento, un documento tecnico che consenta, all'Amministrazione, di valutare i benefici ambientali indotti dal trattamento del rifiuto in parola.

Resta fermo tutto quanto riportato nel Decreto commissariale n. 35 del 24.03.04.

La Società Italferro s.r.l. dovrà, entro 30 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, aggiornare le garanzie finanziarie già prestate in favore della Regione Lazio, al fine di ricomprendere tra i rischi presenti anche quelli riconnessi alle attività sopra autorizzate.

Il presente provvedimento dovrà essere notificato alla Italferro s.r.l. dal Dirigente dell'Area Rifiuti.

Lo stesso dovrà essere trasmesso all'Albo nazionale gestori ambientali, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, alla Provincia di Roma e ad ARPA Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore pro tempore
Dott. Raniero De Filippis
